



**DOT  
COM**

**LA NOMINA DEL REVISORE  
NELLE NANO IMPRESE**

**Dott.ssa Barbara NEGRO – Revisore Contabile**

**OPEN Dot Com Spa**

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

## AGENDA

- *Revisione legale nelle nano imprese e riflessioni e strumenti operativi del CNDCEC*
- *Deontologia e indipendenza - D.Lgs 39/2010*
- *Incarico di revisione legale: iter di selezione e conferimento incarico:*
  - *Attività ed incontri preliminari al fine della valutazione preliminare del rischio di revisione*
  - *Significatività - ISA ITALIA 320*
  - *Organizzazione dell'attività di revisione legale*
  - *Documentazione e carte di lavoro – piano della revisione ISA ITALIA 500*
- *Lettera di incarico e stima dei corrispettivi – ISA ITALIA 210*
- *Applicazione dell'ISA ITALIA 570 sindaci e revisori nella crisi d'impresa*
- *Valutazione di adeguati assetti organizzativi*
- *Indici di allerta e le indicazioni del documento del CNDCEC*

The background of the slide is a light blue and white pattern filled with various mathematical symbols, numbers, and geometric shapes like triangles and circles, scattered across the entire area.

**DOT  
COM**

**REVISIONE LEGALE NELLE NANO  
IMPRESE: RIFLESSIONI E STRUMENTI  
OPERATIVI DEL CNDCEC**

**OPEN Dot Com Spa**

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

## DOCUMENTI ISTITUZIONALI

- D.Lgs 39/2010 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati integrato e modificato dal Dlgs 135/16 in attuazione della direttiva 2014/56/UE
- Approccio Metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni (CNDCEC aprile 2018)
- Carte di lavoro (CNDCEC aprile 2018)
- Manuale delle procedure di controllo qualità per il sindaco – revisore (CNDCEC aprile 2018)
- Crisi d'impresa: gli indici d'allerta (CNDCEC ottobre 2020)
- La revisione legale nelle «Nano imprese» riflessioni e strumenti operativi (CNDCEC gennaio 2020)

## LIMITI PER NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

1. Società per azioni: tutte
2. Società a responsabilità limitata (art 2477 codice civile):
  - a) Redazione del bilancio consolidato
  - b) Controlla una società obbligata alla revisione legale
  - c) Superamento di 1 solo parametro per 2 anni consecutivi:
    - Attivo Stato Patrimoniale superiore a 4 milioni di € o
    - Ricavi di Vendita superiori a 4 milioni di € o
    - Dipendenti superiori a 20 unità

L'obbligo di nomina del revisore cessa quando per 3 esercizi consecutivi non è superato nessun di questi limiti.

## IL PRIMO ANNO DI CONTROLLO?

SECONDO	PARERE	FONTE
ASSONIME	In considerazione delle specifiche caratteristiche della revisione legale il primo esercizio da revisionare è quello successivo alla nomina	Il Caso 1/2020 (gen 20)
CNDCEC / FNC (con Confindustria)	La durata dell'incarico e termini di approvazione del bilancio consigliano di fare coincidere la nomina con la decorrenza del triennio di controllo con l'approvazione del bilancio 2019	La nomina organi di controllo nelle srl – alcune proposte (dic 19)
CCIAA di Padova	La nomina decorre dalla deliberazione assembleare. Gli amministratori hanno solo l'obbligo di convocare l'assemblea entro il 16/12/2019	Circolare interna (dic 19)
Unioncamere	La nomina deve avvenire entro 30 giorni dall'assemblea che approva il bilancio che accerta il superamento dei limiti	Osservatorio registro delle imprese (dic 19)
Articoli stampa specialistica	Non vi è tempo nel fare le procedure di verifica periodica e di interim	

## IL PRIMO ANNO DI CONTROLLO?

**Fonte normativa:** primo anno di revisione 2019 (anche se nominato 1 giorno prima dell'assemblea che approva il bilancio).

- La revisione legale nelle «Nano imprese» riflessioni e strumenti operativi (CNDCEC gennaio 2020): indica una strategia di revisione semplificata e la prevalenza delle procedure di validità (che in genere si effettuano in sede di final audit)
- D.lgs 39/2010 indica la verifica sulla regolare tenuta della contabilità sociale periodicamente (non indicando il termine trimestrale)

## OBIETTIVI GENERALI DI REVISIONE – ISA ITALIA 200

1. *Esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrare i risultati della revisione legale*
2. *Verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili*
3. *Verifiche volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali*
4. Revisione del bilancio semestrale abbreviato (per le società quotate)



## OBIETTIVI GENERALI DI REVISIONE – ISA ITALIA 200

4. *Esprimere con apposita relazione un giudizio sul prospetto dei costi per ricerca e sviluppo predisposto per le finalità previste dall' art.1, comma 35, numero 11, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*
  
5. *Esprimere con apposita relazione un giudizio di conformità dei processi amministrativi contabili sui sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti (a partire da luglio 2019).*

## OBIETTIVI GENERALI DI REVISIONE – ISA ITALIA 200

*La finalità della revisione è accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori:*

- *Acquisire una **ragionevole sicurezza** che il bilancio nel suo complesso non sia inficiato da errori significativi, dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione di bilancio applicabile*

*Per ottenere una ragionevole sicurezza, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso consentendo in tal modo di trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio*

## IL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE

<b>Pianificazione e identificazione del rischio</b>	Valutare se accettare o mantenere l'incarico	Comprendere il business del cliente	<b>Approfondire la conoscenza dell'ambiente IT</b>	<b>Valutazione dell'affidabilità del controllo interno</b>	<b>Identificare i rischi di frode e livelli di rischio</b>	Definire i valori soglia (materialità)	Identificazione aree e fatti significativi e le asserzioni impattanti il bilancio
	Composizione del team di revisione						
<b>Strategie di valutazione dei rischi</b>	Identificazione delle operazioni significative e meccanismi di funzionamento			<b>Comprensione dei flussi aziendali</b>		Definizione della strategia di audit e dei controlli da effettuare	
	Effettuazione dei IT test	<b>Analisi delle procedure aziendali</b>		<b>Effettuazione dei walkthrough test</b>		Strategia di revisione	Piano di revisione
<b>Effettuazione dei test</b>	Test di dettaglio		Test di controllo		Test sulle Journal Entries		
<b>Relazione</b>	Riesame delle carte		Emissione relazione di revisione		Lettera dei suggerimenti		Archiviazione della documentazione

## DEFINIZIONE DI IMPRESA DI DIMENSIONI MINORI E NANO IMPRESA

L'espressione "nano-impresе" non è presente nella nostra legislazione.

Ai sensi dell'ISA Italia 200 paragrafo A.64, l' "impresa di dimensioni minori" si riferisce ad un'impresa che generalmente possiede caratteristiche qualitative quali:

- la concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti (spesso un singolo soggetto – può trattarsi di una persona fisica o di un'altra impresa che possiede l'impresa di dimensioni minori purché il proprietario presenti le relative caratteristiche qualitative);
- una o più delle seguenti caratteristiche:
  - operazioni semplici e lineari;
  - semplicità delle registrazioni contabili;
  - un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell'ambito delle singole linee di attività; → CONTINUA

## **DEFINIZIONE DI IMPRESA DI DIMENSIONI MINORI E NANO IMPRESA**

- un numero limitato di controlli interni;
  - un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un'ampia gamma di controlli; ovvero
  - un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni.
- Tali caratteristiche qualitative non sono né esaustive, né esclusive delle imprese di dimensioni minori, né sono necessariamente tutte presenti in tali imprese.

**Dal punto di vista qualitativo, la nano-impresa, può, dunque, essere definita come quella società dove le caratteristiche delle “imprese di dimensioni minori” sono accentuate.**

## **DEFINIZIONE DI IMPRESA DI DIMENSIONI MINORI E NANO IMPRESA**

Lo IAASB (maggio 2019) nel Discussion Paper definisce le LCE – Less Complex Entities «Società meno complesse» le società dove:

- Proprietà e management concentrate in una o poche persone
- Possesso di una delle seguenti proprietà:
- Poche linee di business e di prodotti
- Controllo interno basso o inesistente
- Segregazione dei ruoli decisionali bassa o inesistente
- Numero ristretto di personale
- Transazioni ordinarie di natura non complessa

## Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 210.6	Quadro normativo sull'informazione finanziaria da applicare nella redazione del bilancio
ISA Italia 315.A7	Le procedure di analisi comparativa eseguite come procedure di valutazione del rischio possono identificare aspetti dell'impresa dei quali il revisore non era a conoscenza e possono assistere nella valutazione dei rischi di errori significativi al fine di fornire una base per definire e attuare risposte di revisione ai rischi identificati e valutati. Le procedure di analisi comparativa eseguite come procedure di valutazione del rischio possono includere sia informazioni finanziarie sia informazioni non finanziarie, per esempio, la relazione tra le vendite e le superfici degli spazi di vendita o il volume delle merci vendute.
ISA Italia 330.20	Le procedure di validità del revisore devono includere le seguenti procedure di revisione relative alla fase di chiusura del bilancio: a) il controllo della corrispondenza o la riconciliazione del bilancio con le sottostanti registrazioni contabili; b) l'esame delle scritture contabili e delle altre rettifiche significative effettuate in fase di redazione del bilancio
ISA Italia 700.13	Il revisore deve valutare se, alla luce delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile: a) il bilancio esponga adeguatamente i principi contabili significativi scelti e applicati; b) i principi contabili scelti e applicati siano coerenti con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e siano appropriati; c) le stime contabili effettuate dalla direzione siano ragionevoli; d) le informazioni presentate in bilancio siano pertinenti, attendibili, comparabili e comprensibili; e) il bilancio fornisca un'informativa adeguata che consenta ai potenziali utilizzatori di comprendere l'effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulle informazioni fornite in bilancio; (Rif.: Par. A4) f) la terminologia utilizzata in bilancio, inclusa l'intestazione di ciascun prospetto di bilancio, sia appropriata.
ISA Italia 700.A4	Di norma il bilancio redatto in conformità a un quadro normativo sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa dell'impresa. In tali circostanze, il revisore valuta se il bilancio fornisca un'informativa adeguata per consentire ai potenziali utilizzatori di comprendere l'effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico e sui flussi di cassa dell'impresa.

## IL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE NELLE NANO IMPRESE

**Pianificazione e identificazione del rischio**

Valutare se accettare o mantenere l'incarico	Comprendere il business del cliente	<b>Approfondire la conoscenza dell'ambiente IT</b>	<b>Valutazione dell'affidabilità del controllo interno</b>	<b>Identificare i rischi di frode e livelli di rischio</b>	Definire i valori soglia (materialità)	Identificazione aree e fatti significativi e le asserzioni impattanti il bilancio
--	-------------------------------------	--	--	--	--	---

**Strategie di valutazione dei rischi**

Composizione del team di revisione						
<del>Identificazione delle operazioni significative e meccanismi di finanziamento</del>			<b>Comprensione dei flussi aziendali</b>		<del>Definizione della strategia di audit e dei controlli da effettuare</del>	
Effettuazione dei IT test		<b>Analisi delle procedure aziendali</b>		<b>Effettuazione dei thorough test</b>		<del>Strategia di revisione</del>
						Piano di revisione

**APPROCCIO SEMPLIFICATO**

**Effettuazione dei test**

Test di dettaglio	<del>Test di controllo</del>	Test sulle Journal Entries
-------------------	------------------------------	----------------------------

**Relazione**

Riesame delle carte	Emissione relazione di revisione	Lettera dei suggerimenti	Archiviazione della documentazione
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------



## SEMPLIFICAZIONE NELLE NANO IMPRESE

L'unica “semplificazione” possibile: calcolare direttamente i rischi di errori significativi piuttosto che come combinazione tra rischio intrinseco e rischio di controllo.

Si può, infatti, ragionevolmente presumere, in quelle unità produttive, un rischio di controllo elevato o massimo o, in altri termini, **un livello di affidamento sui controlli generalmente stimabile come basso o assente.**

Il revisore potrà decidere quindi di non fare affidamento sulle procedure di controllo interno, non ritenendole idonee a prevenire, prima che siano commessi, o a individuare e correggere, se già posti in essere, errori significativi.

## SEMPLIFICAZIONE NELLE NANO IMPRESE

Altra conseguenza del ricorso a tale logica è che il revisore delle nano-imprese non sarà tenuto a effettuare test sull'efficacia operativa del sistema di controllo interno non ritenendo di poter fare affidamento sullo stesso.

Il revisore potrà preferire l'adozione di una strategia di revisione che privilegi le procedure di validità piuttosto che le procedure di conformità quale risposta più appropriata ed efficiente al rischio residuo. **Usando il filtro della significatività operativa** per valutare quei rischi, a livello di poste di bilancio, cui poter dare appropriata risposta tramite test di dettaglio, distinguendoli da quelli, invece, che potranno essere affrontati con la procedura di analisi comparativa finale.

## SEMPLIFICAZIONE NELLE NANO IMPRESE

Altra conseguenza del ricorso a tale logica è che il revisore delle nano-imprese non sarà tenuto a effettuare test sull'efficacia operativa del sistema di controllo interno non ritenendo di poter fare affidamento sullo stesso.

Il revisore potrà preferire l'adozione di una strategia di revisione che privilegi le procedure di validità piuttosto che le procedure di conformità quale risposta più appropriata ed efficiente al rischio residuo. **Usando il filtro della significatività operativa** per valutare quei rischi, a livello di poste di bilancio, cui poter dare appropriata risposta tramite test di dettaglio, distinguendoli da quelli, invece, che potranno essere affrontati con la procedura di analisi comparativa finale.

## FORNITORE DI SERVIZI ESTERNI

ISA Italia 402.A5	<p>Le imprese di dimensioni minori possono avvalersi di servizi di contabilità esterni che vanno dall'elaborazione di specifiche operazioni (ad esempio, il pagamento di oneri fiscali relativi alle retribuzioni) alla tenuta delle registrazioni contabili sino alla redazione del loro bilancio. L'esternalizzazione di attività per la redazione del bilancio mediante l'utilizzo di fornitori di servizi non esime la direzione dell'impresa di dimensioni minori e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance dalle loro responsabilità per il bilancio.</p>
ISA Italia 402.A6	<p>Un fornitore di servizi può stabilire direttive e procedure che influiscono sul controllo interno dell'impresa utilizzatrice. Tali direttive e procedure sono, almeno in parte, fisicamente e operativamente separate dall'impresa utilizzatrice. La rilevanza dei controlli del fornitore di servizi rispetto a quelli dell'impresa utilizzatrice dipende dalla natura dei servizi prestati dal fornitore, inclusa la natura e la significatività delle operazioni che quest'ultimo elabora per conto dell'impresa utilizzatrice. In alcune situazioni, le operazioni elaborate dal fornitore di servizi e i conti che ne sono influenzati possono non apparire come significativi per il bilancio dell'impresa utilizzatrice, ma la natura delle operazioni elaborate può essere significativa ed il revisore dell'impresa utilizzatrice può stabilire che in tali circostanze sia necessaria una comprensione di tali controlli.</p>
ISA Italia 402.A7	<p>La rilevanza dei controlli del fornitore di servizi rispetto a quelli dell'impresa utilizzatrice dipende anche dal livello di interazione tra le sue attività e quelle dell'impresa utilizzatrice. Il livello di interazione attiene alla misura in cui un'impresa utilizzatrice è in grado e sceglie di mettere in atto controlli efficaci sulle attività di elaborazione svolte dal fornitore di servizi. Per esempio, esiste un alto livello di interazione tra le attività dell'impresa utilizzatrice e quelle del fornitore di servizi nel caso in cui le operazioni sono autorizzate dall'impresa utilizzatrice e elaborate e contabilizzate dal fornitore. In tali circostanze, può essere fattibile per l'impresa utilizzatrice mettere in atto controlli efficaci su tali operazioni. D'altra parte, quando un fornitore di servizi rileva ovvero, sin dall'inizio, registra, elabora e contabilizza le operazioni dell'impresa utilizzatrice, esiste un basso livello di interazione tra l'impresa utilizzatrice e il fornitore medesimo. In tali circostanze, l'impresa utilizzatrice può non essere in grado di mettere in atto, al suo interno, controlli efficaci su tali operazioni, ovvero può scegliere di non metterli in atto, e può fare affidamento sui controlli esistenti presso il fornitore di servizi.</p>

## Comprendere come l'impresa utilizzatrice utilizza i servizi del fornitore di servizi nella fornitura di servizi

### di contabilità:

- natura dei servizi prestati e loro rilevanza
- natura e significatività delle operazioni elaborate, dei processi relativi alla contabilizzazione o alla predisposizione del bilancio
- livello di interazione tra attività del fornitore dei servizi e quelle dell'impresa utilizzatrice
- natura del rapporto tra impresa utilizzatrice e fornitore dei servizi, inclusi i relativi termini contrattuali



Valutare la configurazione e l'implementazione di controlli rilevanti della società sui servizi forniti dallo studio professionale, inclusi quelli applicati alle operazioni elaborate dallo studio professionale



Stabilire se sia stata acquisita una comprensione sufficiente della natura e della rilevanza dei servizi prestati dal fornitore di servizi e del loro effetto sul controllo interno dell'impresa utilizzatrice rilevante ai fini della revisione contabile, tale da fornire una base per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi

Si



Stabilire se nelle evidenze tenute presso l'impresa utilizzatrice siano disponibili elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al bilancio e alle asserzioni

No



- Contattare il fornitore di servizi tramite l'impresa utilizzatrice al fine di acquisire specifiche informazioni;
- Acquisire una relazione di Tipo 1 o di Tipo 2 se disponibile;
- recarsi presso il fornitore di servizi, previa autorizzazione, e svolgere le procedure atte a fornire le informazioni necessarie sui controlli pertinenti.



Si



Stabilire natura, tempo ed estensione delle procedure di revisione sulla base anche delle competenze professionali del fornitore di servizi

No



Svolgere ulteriori procedure di revisione (test di sostanza) conseguenti al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati presso il fornitore di servizi

Nel caso i servizi prestati dal fornitore di servizi, rilevanti ai fini della revisione contabile del bilancio dell'impresa utilizzatrice, siano oggetto di subfornitura, il revisore dovrà applicare le regole del principio di revisione (ISA Italia) n. 402 anche con riguardo ai servizi forniti dal subfornitore.





## APPROFONDIMENTO - PRIMI INCARICHI E REVISIONE SUI SALDI DI APERTURA

ISA Italia 510.3

Nello svolgere un primo incarico di revisione, l'obiettivo del revisore relativamente ai saldi di apertura è quello di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se:

- a) i saldi di apertura contengano errori che influiscono in modo significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame;
- b) appropriati principi contabili, utilizzati per la determinazione dei saldi di apertura, siano stati applicati coerentemente nel bilancio del periodo amministrativo in esame, ovvero se i cambiamenti di tali principi contabili siano stati appropriatamente contabilizzati, adeguatamente rappresentati e descritti in bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

ISA Italia 510.6

Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se i saldi di apertura contengano errori che influiscono in modo significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame: (Rif.: Parr. A1–A2)

a) definendo se i saldi di chiusura del periodo amministrativo precedente siano stati correttamente riportati a nuovo nel periodo amministrativo in esame ovvero, ove appropriato, siano stati rideterminati;

b) definendo se i saldi di apertura riflettano l'applicazione di appropriati principi contabili;

c) svolgendo una o alcune delle seguenti attività: (Rif.: Parr. A3–A7)

i) se il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile, riesaminare le carte di lavoro del revisore precedente per acquisire elementi probativi a supporto dei saldi di apertura;

ii) valutare se le procedure di revisione svolte nel corso del periodo amministrativo in esame forniscano elementi probativi a supporto dei saldi di apertura; ovvero

iii) svolgere specifiche procedure di revisione per acquisire elementi probativi sui saldi di apertura.

## APPROFONDIMENTO - PRIMI INCARICHI E REVISIONE SUI SALDI DI APERTURA

ISA Italia 510.A6

Per quanto attiene alle attività ed alle passività correnti, alcuni elementi probativi sui saldi di apertura possono essere acquisiti nel corso dello svolgimento delle procedure di revisione sul bilancio del periodo amministrativo in esame. Ad esempio, la riscossione (il pagamento) nel periodo amministrativo in esame di crediti (debiti) esposti nei saldi di apertura fornirà alcuni elementi probativi sulla loro esistenza, su diritti e obblighi, sulla loro completezza e valutazione all'inizio del periodo amministrativo. Per le rimanenze di magazzino, tuttavia, le procedure di revisione del periodo amministrativo in esame sulle giacenze finali forniscono pochi elementi probativi sulle quantità esistenti all'inizio del periodo amministrativo. Pertanto, possono rendersi necessarie ulteriori procedure di revisione e una o alcune delle procedure di revisione riportate di seguito possono fornire elementi probativi sufficienti ed appropriati:

- assistere alle conte fisiche delle rimanenze di magazzino del periodo amministrativo in esame e predisporre la loro riconciliazione con le quantità iniziali;
- svolgere procedure di revisione sulla valorizzazione delle rimanenze di magazzino iniziali;
- svolgere procedure di revisione sui livelli di margine lordo conseguiti e sulla corretta imputazione dei costi e dei ricavi per competenza.

ISA Italia 510.A7

Per quanto attiene alle attività e alle passività non correnti, quali immobili, impianti e macchinari, immobilizzazioni finanziarie e debiti a lungo termine, alcuni elementi probativi possono essere acquisiti esaminando le registrazioni contabili e altre informazioni a supporto dei saldi di apertura.

## Esempio di giudizio con rilievi del revisore

### ***Giudizio con rilievi***

Sono stato incaricato di svolgere la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.r.l., costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione "Elementi alla base del giudizio con rilievi" della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa] e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

### ***Elementi alla base del giudizio con rilievi***

Sono stato nominato revisore legale della società il [xx][yy][aa] e conseguentemente non ho assistito alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all'inizio dell'esercizio. Le procedure alternative non hanno fornito elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo le quantità delle rimanenze di magazzino al [gg][mm][aa-1]. Poiché le rimanenze iniziali di magazzino contribuiscono alla determinazione del risultato economico, non sono stato in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato dell'esercizio esposto nel conto.

Nella fattispecie dapprima delineata potrebbe essere opportuno aggiungere nella relazione di revisione il seguente paragrafo "Altri aspetti" (Cfr. principio di revisione ISA Italia n. 706):

### ***Altri aspetti***

Il bilancio della Società ABC S.r.l., per l'esercizio chiuso al [gg][mm][aa], è il primo sottoposto a revisione legale dei conti, avendo la società superato i limiti di cui all'art. 2477 c.c., con riferimento agli esercizi [gg][mm][aa-1] e [gg][mm][aa-2].





**DOT  
COM**

# **DEONTOLOGIA E INDIPENDENZA**

**OPEN Dot Com Spa**

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

## DEONTOLOGIA DEL REVISORE – Quadro normativo

### Soggetti non EIP (Enti interesse pubblico ed a regime intermedio):

- D.Lgs 39 / 2010:
  - Articolo 9: Deontologia e scetticismo professionale
  - Articolo 9 bis: Riservatezza e segreto professionale
  - Articolo 10: indipendenza e obiettività
  - Articolo 10 bis: preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza
- Principi deontologici professionali emanati dagli ordini professionali (ODCEC) congiuntamente al MEF ed alla Consob

### Soggetti EIP ( Emittenti valori mobiliari, banche ed assicurazioni) e Enti regime intermedio (SIM, Sicav, Sgr, società diffuse, ....)

- D.Lgs 39 / 2010 – art 17: Indipendenza [contiene un richiamo al regolamento Consob]
- Regolamento UE 537/2014 – art 4, 5 e 6

## CODICE DEONTOLOGICO CNDCEC (17 Dicembre 2015)

### • TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Contenuto del Codice
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Potestà disciplinare
- Art. 5 Interesse pubblico
- Art. 6 Integrità
- Art. 7 Obiettività
- Art. 8 Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni
- **Art. 9 Indipendenza**
- **Art. 10 Riservatezza**
- **Art. 11 Comportamento professionale**
- Art. 12 Prestazioni del professionista all'estero e prestazioni del professionista straniero in Italia
- Art. 13 Esercizio della professione in cooperazione con terzi
- **Art. 14 Responsabilità professionale**

## CODICE DEONTOLOGICO CNDCEC (17 Dicembre 2015)

- TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI
  - CAPO 1 – RAPPORTI CON I COLLEGHI
    - **Art. 15: collaborazione tra colleghi**
    - Art. 16: subentro ad un collega
    - Art. 17: assistenza congiunta allo stesso cliente
    - **Art. 18: assistenza a clienti aventi interessi in conflitto di interessi**
    - Art. 19: corrispondenza tra colleghi
  - CAPO 2 – RAPPORTI CON I CLIENTI
    - Art. 20: Principi generali
    - **Art. 21: Accettazione dell'incarico**
    - **Art. 22: Esecuzione dell'incarico**
    - **Art. 23: Rinuncia dell'incarico**
    - Art. 24: Fondi dei clienti, garanzie e prestiti
    - Art 25: Compenso professionale
  - CAPO 3 – RAPPORTI CON GLI ENTI ISTITUZIONALI DI CATEGORIA (art 26- 30)
  - CAPO 4 – RAPPORTI CON COLLABORATORI E DIPENDENTI (art 31 – 34)
  - CAPO 5 – RAPPORTI CON I TIROCINANTI (art 35- 37)
  - CAPO 6 – ALTRI RAPPORTI (art 38 -40)
- TITOLO III – CONCORRENZA (art 41 -44)

## ARTICOLO 9: Deontologia e scetticismo professionale

2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori
  
3. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento
  
4. Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente la revisione

## ARTICOLO 10: indipendenza e obiettività

1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale
  
- 1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa
  
- 1- ter. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale


## ARTICOLO 10: indipendenza e obiettività

2. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di auto riesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione **legale o la sua rete**, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, **dalle quali un terzo informato**, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa

## DEFINIZIONE DI RETE - ART. 1, LETT. L), D.LGS 39/2010

Il D.Lgs 135/2016 ha modificato la definizione di rete contenuta nel D.Lgs 39/2010, che è ora la seguente: *la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che:*

1. *persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o*
2. *è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o*
3. *condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali.*





## ARTICOLO 10: indipendenza e obiettività

3. I revisori non possono possedere né operare su strumenti finanziari emessi, garantiti o oggetto di sostegno da enti sottoposti a revisione legale.
4. *Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi*
5. I revisori non possono partecipare o influenzare una revisione legale se:
  - possiedono strumenti finanziari dell'ente revisionato o di un ente ad esso collegato
  - hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo di riferimento dei bilanci o di esecuzione della revisione, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.
6. In caso di operazione straordinaria l'indipendenza deve essere considerata per tutte le società (fusione, acquisizione,...)

## ARTICOLO 10: indipendenza e obiettività

7. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

## ARTICOLO 10: indipendenza e obiettività

8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l'obiettività del responsabile dell'incarico
9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale:
  - **non può essere subordinato ad alcuna condizione**,
  - non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione,
  - ne' può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete

## ARTICOLO 10: indipendenza e obiettività

### 10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori.

A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

- alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
- alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11

## Cosa prevedono le Norme di comportamento per il collegio sindacale

Norma 1.4.

Le Norme di comportamento per il collegio sindacale di società non quotate in tema di indipendenza e obiettività richiamano e sviluppano nella Norma 1.4. (Indipendenza), i riferimenti normativi del codice civile contenuti nei seguenti articoli:

- art. 2382, relativo alle cause generali di ineleggibilità e decadenza rappresentate da interdizione, inabilità, fallimento, condanna ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- art. 2399, relativo alle cause specifiche di ineleggibilità e decadenza in presenza di relazioni personali con gli amministratori e di rapporto di lavoro o di consulenza continuativa o di prestazione d'opera retribuita o altri di natura patrimoniale, che ne compromettano l'indipendenza.

Nella Norma 1.4. sono identificate le principali tipologie di rischio che possono derivare dalle situazioni di incompatibilità indicate nelle citate norme civilistiche e da altre situazioni generali presenti nella disciplina professionale internazionale, in particolare nel documento *Code of Ethics for Professional Accountants* emanato dall'*International Federation of Accountants* (Codice IESBA).

Infine, le Norme di comportamento includono alcune indicazioni operative per verificare la ricorrenza del requisito di indipendenza finanziaria nel caso di svolgimento di prestazioni professionali ulteriori rispetto a quelle di vigilanza svolte dai sindaci.

The background of the slide is white with a pattern of scattered, colorful numbers and symbols (including plus, minus, multiplication, and division signs) in shades of blue, orange, and purple. A large orange vertical bar is positioned in the upper center, containing the text 'DOT COM' in white.

**DOT  
COM**

# **INCARICO DI REVISIONE LEGALE: ITER DI SELEZIONE E CONFERIMENTO INCARICO**

**OPEN Dot Com Spa**

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

## ACCETTAZIONE E MANTENIMENTO INCARICHI


Il revisore deve effettuare una serie di valutazioni (formalizzate) per una scelta consapevole su:

1. *Organizzazione interna*
  2. *Livello di rischio associato al potenziale cliente (business risk)*
  3. *Presenza di ragionevoli aspettative di poter svolgere il lavoro nel rispetto dei principi di revisione, della legge e dei regolamenti*
  4. *Assenza di rischi rilevanti di perdita di reputazione o potenziali contenziosi con i clienti*
  5. *Valutazione finale del rischio*
  6. *Metodologia di lavoro applicabile*
  7. *Decisione in merito all'accettazione / mantenimento / rifiuto dell'incarico*
- Lettera di incarico

## 1. ORGANIZZAZIONE INTERNA

*Possesso di requisiti di indipendenza ed obiettività (e nel caso quali siano state le misure idonee per mitigarlo)*

- 1. Sia in grado di rispettare i principi etici*
- 2. Disponibilità di personale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione:*
  - 1. Team di revisione: obiettivi, portata e coordinamento*
  - 2. Formazione e partecipazione agli incarichi*
  - 3. Tecniche specialistiche di contabilità e di revisione*
  - 4. Conoscenza del settore in cui opera il cliente*
  - 5. Capacità di applicare il giudizio professionale*





## Suggerimenti operativi

<b>Fonti pubbliche</b>	<p>Possono essere acquisite informazioni tramite visure camerali per verificare il regolare deposito dei bilanci; gli assetti proprietari; gli assetti della “<i>corporate governance</i>”; i procuratori di firma; i poteri conferiti; le variazioni intervenute nel tempo; le operazioni straordinarie poste in essere nel passato; eventuali protesti; ecc.</p>
<b>Fonti private</b>	<p>Possono essere svolte ricerche via <i>internet</i> (tramite parole chiave quali il nome dell’azienda, dei componenti dell’azienda con ruoli chiave; il settore di appartenenza; i prodotti o i servizi offerti) per verificare se vi sono state condanne, indagini, sanzioni amministrative, sospetto di atti illegittimi e frodi, pubblicità negativa, legami stretti con persone o società con etica discutibile.</p> <p>Tra le fonti esterne vi sono anche quelle acquisite da terzi (consulenti chiave; banche; ecc.). In questi casi, prima di contattare il soggetto terzo, bisogna sempre prestare attenzione al rispetto delle disposizioni normative in materia di <i>privacy</i> e a quelle che impongono un comportamento etico teso a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite.</p>
<b>Informazioni rese dal cliente</b>	<p>Possono essere acquisite informazioni e documenti tramite colloqui con gli amministratori, con il personale della società, con il collegio sindacale, con l’OdV ex D.Lgs. 231/2001 (previa autorizzazione della società).</p> <p>I documenti che, generalmente, vengono richiesti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– copia delle dichiarazioni fiscali;</li> <li>– organigramma aziendale;</li> <li>– bilanci;</li> <li>– eventuali lettere di suggerimento del revisore precedente.</li> </ul> <p>Le notizie che vengono acquisite, generalmente, comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– eventuali contenziosi pendenti;</li> <li>– tipologia di business svolto dalla società;</li> <li>– contesto in cui opera la società;</li> <li>– stime di bilancio significative;</li> <li>– valutazioni significative;</li> <li>– principali utilizzatori del bilancio;</li> <li>– principali procedure aziendali (es. inventario di magazzino);</li> <li>– motivazioni del cambiamento del revisore;</li> <li>– prospettive aziendali.</li> </ul>

## Analisi comparativa<sup>6</sup>

Le procedure di analisi comparativa, in fase di accettazione di un incarico di revisione, hanno lo scopo di far familiarizzare il revisore con i flussi di cassa della società, con la posizione finanziaria della stessa, con i risultati operativi che consegue, con eventuali dubbi circa le prospettive della società di operare in continuità.

Il revisore, mediante dette procedure, identifica anche:

- le voci di bilancio e le relazioni tra le stesse anomale o inusuali;
- le procedure contabili maggiormente significative;
- i fattori che possono indicare un rischio di continuità aziendale (insufficienti flussi di cassa operativi; perdite operative consistenti; rapporto patrimonio netto/totale attivo che mostra valori significativamente negativi rispetto alle medie di settore; ecc.).

Il revisore dovrebbe, quindi, acquisire copie dei bilanci dei due esercizi precedenti e analizzarli per verificare le voci significative, le relazioni intercorrenti tra le stesse, i criteri di valutazione utilizzati, le principali stime, le politiche di ammortamento, di svalutazione dei crediti, l'informativa resa nella nota integrativa, il contenuto della relazione sulla gestione, ecc. Si potrebbe far uso anche di alcuni indicatori di bilancio considerati maggiormente significativi. Le procedure di analisi comparativa (ISA Italia 520) sono un naturale complemento alle procedure di comprensione da parte del revisore dell'impresa e del contesto in cui opera, in quanto, i principali fattori che caratterizzano l'attività del cliente ci si aspetta influenzino l'informazione finanziaria di bilancio.

Con l'analisi comparativa il revisore ottiene anche informazioni sulla natura, estensione, tempistica delle procedure di revisione da porre in essere e, quindi, delle ore di revisione da stimare e riflettere nella lettera di incarico.

Gli esiti dell'analisi sono, generalmente, oggetto di discussione con la direzione aziendale.

## Precedente revisore

Il revisore, nell'ambito delle attività preliminari, dovrebbe richiedere al cliente l'autorizzazione a contattare il precedente revisore per acquisire alcune informazioni, quali quelle relative a:

- eventuali pagamenti omessi o insoluti di compensi;
- eventuali divergenze di opinione o disaccordi;
- integrità della direzione aziendale;
- ragioni del cambiamento del revisore;
- orientamento al controllo della direzione aziendale.

Se il potenziale cliente dovesse negare l'autorizzazione a contattare il revisore precedente o limitare gli argomenti dei quali lo stesso può interloquire, il revisore subentrante deve prenderne atto nella valutazione del rischio incarico.

Gli esiti del colloquio con il precedente revisore devono essere documentati nelle carte di lavoro relative alle attività preliminari all'accettazione dell'incarico. A tal fine si veda la carta di lavoro

® PRE 12.0.

## 2. RISCHIO ASSOCIATO AL POTENZIALE CLIENTE

Nel caso di primo incarico di revisione legale, al momento dei primi contatti con il potenziale cliente non si hanno a disposizione molte informazioni sul suo conto. Il revisore deve acquisire una serie di informazioni sulla società, sull'attività che svolge, sul contesto in cui opera, sulle voci significative di bilancio, sulle principali stime utilizzate, sull'integrità e la competenza del management, sullo stato di salute e sulle prospettive della società


### ATTRAVERSO

- fonti pubbliche (registro imprese o altre banche dati e registri pubblici)
- fonti private (business community; data providers; stampa specializzata; ...);
- informazioni rese dal cliente
- analisi comparativa
- informazioni acquisite dal precedente revisore.

## 6. METODOLOGIA DI LAVORO

1. *Approccio metodologico alla valutazione dei rischi*
2. *Carte di lavoro*
3. *Riesame e approvazione delle carte di lavoro*
4. *Criteri di determinazione e ripartizione dei corrispettivi della revisione*
5. *Gestione dei disaccordi*
6. *Sostituzione dei sindaci - revisori*

## ACCETTAZIONE E MANTENIMENTO INCARICHI



## DOCUMENTI CONSIGLIATI DA CNDCEC

### ACCETTAZIONE:

1. *Memorandum incontro preliminare all'accettazione dell'incarico*
2. *Memorandum contatti preliminari con il precedente revisore / collegio sindacale*
3. *Questionario di valutazione dell'adeguatezza organizzativa*
4. *Questionario relativo all'accettazione dell'incarico di revisione*

### MANTENIMENTO

1. *Questionario relativo alla continuazione dell'incarico di revisione*

**→ SOFTWARE OPEN DOT COM : PRS**

## SIGNIFICATIVITÀ PER IL BILANCIO NEL SUO COMPLESSO

La determinazione della significatività implica l'esercizio del giudizio professionale. Nella prassi professionale viene spesso applicata una **percentuale** ad un **valore di riferimento** prescelto (ISA Guide IFAC).

Parametri di riferimento	a 31/12/2018	Percentuali applicabili		Valori (€)	
		Min	Max	Min	Max
Totale attivo	3.134.136	1,00%	3,00%	31.341	94.024
Valore della produzione (A1 + A5 del CE)	4.549.691	<b>1,00%</b>	3,00%	<b>45.497</b>	136.491
Risultato operativo	147.873	3,00%	7,00%	4.436	10.351
Patrimonio Netto	276.626	3,00%	5,00%	8.299	13.831

Significatività o Materialità € 45.497

Errore Tollerabile o Significatività operativa € 27.298 (85% - 60% Materialità)

Nominal Amount o Errore chiaramente trascurabile € 1.365 (15% - 5% Errore Tollerabile)

## ISA ITALIA 230 – LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE

- *La documentazione della revisione contabile che soddisfi quanto previsto nel presente principio di revisione e le specifiche regole in tema di documentazione contenute in altri principi di revisione pertinenti **fornisce**:*
  - evidenza degli elementi a supporto delle conclusioni del revisore sul raggiungimento degli obiettivi generali;
  - evidenza che il lavoro di revisione sia stato pianificato e svolto in conformità ai principi di revisione ed alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili

### → TASSONOMIA DELLE CARTE DI LAVORO





The background of the slide is a light blue and white pattern of various numbers and symbols, including digits 0-9, plus signs, and arrows, scattered across the page. A large orange vertical bar is positioned in the upper center, containing the text 'DOT COM'.

**DOT  
COM**

## **Lettera di incarico**

**OPEN Dot Com Spa**

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

## LETTERA DI INCARICO

### Obiettivi:

1. Stabilire se siano presenti le condizioni indispensabili per la revisione
2. Confermare la comprensione comune dei termini dell'incarico tra il revisore, la direzione ed i responsabili di governance (ove presenti)

### Forma

Non è disciplinata da norma di legge anche se è necessaria una norma scritta, regolamentata da una serie di aspetti formalizzati in modo appropriato.

Lettera di incarico suggerita dal documento metodologico → **SOFTWARE OPEN**

**DOT COM : PRS**

## LETTERA DI INCARICO – ASPETTI RILEVANTI

### 1. Condizioni indispensabili per la revisione

- quadro normativo sull’informativa finanziaria da applicare alla redazione del bilancio;
- conferma da parte della direzione sul riconoscimento e compressione delle proprie responsabilità per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo applicabile e per quella parte del sistema di controllo interno dalla stessa ritenuta necessaria al fine di evitare che il bilancio contenga errori significativi;
- conferma da parte della direzione aziendale di essere d’accordo nel fornire al revisore l’accesso a tutte le informazioni utili allo svolgimento della revisione e sulla possibilità per il revisore di contattare senza limitazioni le persone nell’ambito dell’impresa al fine di acquisire elementi probativi;

## LETTERA DI INCARICO – ASPETTI RILEVANTI

### 2. Obiettivo e portata della revisione; forma della relazione di revisione

- obiettivo della revisione e la forma della relazione e altre comunicazioni;
- portata della revisione : norme di legge, regolamentari applicabili, ai principi di revisione, posizioni espresse dagli organismi professionali;
- Richiamo dei principi etici;
- indicazione degli altri soggetti con il quale il revisore è tenuto a relazionarsi (es. collegio sindacale; organismo di vigilanza; ...);

### 3. Responsabilità del revisore

- svolgimento della revisione in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e del principio internazionale sul controllo qualità ISCQ Italia 1;
- riconoscimento dei limiti intrinseci della revisione legale e del controllo interno

## LETTERA DI INCARICO – ASPETTI RILEVANTI

### 4. Responsabilità della direzione:

- redazione del bilancio in conformità al quadro normativo applicabile;
- accesso, senza limitazione alcuna, da parte del revisore alle scritture contabili, a qualsiasi documento o a ogni altra informazione utile allo svolgimento della revisione;
- possibilità per il revisore di contattare senza limitazioni le persone nell'ambito dell'impresa al fine di acquisire elementi probativi;
- rilascio al revisore di una conferma scritta delle attestazioni;
- consenso a informare il revisore sui fatti o gli eventi che possono influenzare il bilancio di cui la direzione può venire a conoscenza dopo la chiusura dell'esercizio nel periodo intercorrente tra la data della relazione di revisione e quella di approvazione del bilancio
- Esempi di possibili descrizioni aventi riguardo le principali procedure da svolgere con riferimento alle voci di bilancio

## LETTERA DI INCARICO – ASPETTI RILEVANTI

### 5. Carte di lavoro

### 6. Tempistica degli interventi di revisione

### 7. Criteri di determinazione dei corrispettivi e modalità di fatturazione:

- Ammontare delle ore per l'intera durata dell'incarico
- ammontare dei corrispettivi della revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri di adeguamento degli stessi nel corso dell'incarico;
- Modalità di fatturazione e di incasso

### 8. Altre informazioni

- Indipendenza e incompatibilità
- Normativa sulla privacy ed adempimenti in osservanza all'antiriciclaggio
- Coperture assicurative
- Foro competente

### 9. Firme

## I CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DI REVISIONE

Il D.lgs. 39/2010 si limita a richiedere che il compenso garantisca qualità e affidabilità. Non fornisce parametri quantitativi, lasciando al revisore il compito di stabilire la remunerazione appropriata tenuto conto delle risorse impiegate. Eppure...

...l'art. 20 c.13 del D.lgs. 39/2010 prevede che il controllo di qualità includa una valutazione dei corrispettivi per la revisione.

Quali utili riferimenti?

- Le tariffe professionali, seppur abrogate.
- Il DM 140/2012 relativo ai parametri utilizzabili dall'autorità giudiziaria per liquidare i compensi.
- Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni – capitolo 7



## Nomina dell'organo di controllo e del revisore: corrispettivi

### ✓ DATI DEL BILANCIO PRECEDENTE

Indicare i seguenti importi relativi al bilancio dell'esercizio precedente

Totale attivo €: 5.000.000,00 €

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni €: 5.000.000,00 €

Media aritmetica semplice €: 5.000.000,00

Numero di ore-base: 160

### ✓ RETTIFICHE PER COMPONENTI DI RISCHIO

Rettifica per settore di attività aziendale: Settore industriale ▼

Valore %: 0%

Rettifica per rischio preliminare di incarico: Rischio preliminare "Basso" ▼

Valore %: 0%

Totale ore: 160,00

- Settore industriale ▼
- Selezionare...
- Settore industriale**
- Settore commerciale, servizi e diversi
- Settore produzioni su commessa
- Settore immobiliare

- Rischio preliminare "Basso" ▼
- Selezionare...
- Rischio preliminare "Basso"**
- Rischio preliminare "Moderato"
- Rischio preliminare "Alto"



## Nomina dell'organo di controllo e del revisore: corrispettivi

**DATI DEL TEAM DI REVISIONE**

Compenso orario revisore/i €:	<input type="text" value="60,00"/>	€
Compenso orario ausiliari €:	<input type="text" value="50,00"/>	€
Compenso orario collaboratori €:	<input type="text" value="40,00"/>	€
% ore totali ai revisori:	<input type="text" value="25"/>	(%)
% ore totali agli ausiliari:	<input type="text" value="50"/>	(%)
% ore totali ai collaboratori:	<input type="text" value="25"/>	(%)
Compenso per l'attività di revisione legale:	<input type="text" value="8.000,00"/>	

**GENERA LETTERA**

IL RISULTATO DI TALE ELABORAZIONE NON DEVE ESSERE CONSIDERATO COME UNA RIGIDA SOGLIA INSUPERABILE, MA COME UN PUNTO DI RIFERIMENTO AL QUALE TENDERE NEL MOMENTO IN CUI SI PIANIFICA IL LAVORO DI REVISIONE E SI IPOTIZZA IL COMPENSO.



The background of the slide is a light blue and white pattern of various numbers and symbols, including digits 0-9, plus signs, and arrows, scattered across the page. A large orange vertical bar is positioned in the upper center, containing the text 'DOT COM'.

**DOT  
COM**

**CONTINUITA' AZIENDALE**

**OPEN Dot Com Spa**

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

## LA CONTINUITA' AZIENDALE – ISA ITALIA 570

Riferimenti normativi:

- L'ISA Italia 570, definizione di going concern
- L'art.14 del D.Lgs. 39/2010 prevede che la relazione di revisione comprenda: “f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale”.

Il tema della continuità aziendale è intimamente connesso alla predisposizione della relazione di revisione, perché in essa deve essere contenuto:

- il giudizio sulla capacità della società ad essere operativa;
- il giudizio sulla capacità del bilancio di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società revisionata, del risultato economico e dei flussi di cassa.

## LA CONTINUITA' AZIENDALE – ISA ITALIA 570

Le responsabilità del revisore sono:

- Acquisire elementi probativi sufficienti ed approvati sull'utilizzo appropriato da parte della Direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere ad una conclusione a riguardo
- Concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista una incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'impresa in funzionamento
- Formulare la relazione di revisione in conformità alla continuità aziendale

Le responsabilità del revisore sussistono anche se il quadro normativo sull'informativa finanziaria non prevede esplicitamente che la Direzione effettui una specifica valutazione della continuità aziendale.

## LA CONTINUITA' AZIENDALE – ISA ITALIA 570

### **Definizione:**

capacità dell'impresa di continuare la sua attività secondo le regole del normale funzionamento

### **Responsabilità:**

Primaria: Amministratori

Supervisione: Sindaci e Revisori (disgiunta)

### **Periodo:**

12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio

## LA CONTINUITA' AZIENDALE – ISA ITALIA 570

Attività da svolgere – da parte del revisore:

1. Durante lo svolgimento delle procedure di valutazione del rischio (ISA Italia 315) il revisore deve considerare se esistano eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare in funzionamento
2. Verificare la valutazione della Direzione sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come entità in funzionamento. Se la valutazione della Direzione in merito alla capacità dell'impresa di continuare al operare alla data di riferimento è riferita ad un periodo inferiore a 12 mesi il revisore deve richiedere alla Direzione di estendere la valutazione.
3. Indagare sugli eventi successivi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare in funzionamento

## LA CONTINUITA' AZIENDALE – ISA ITALIA 570

Procedure aggiuntive da parte del revisore in caso di dubbi significativi:

1. Richiesta alla Direzione di effettuare una valutazione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento
2. Valutazione dei piani d'azione futuri della Direzione connessi alla sua valutazione della continuità aziendale, della misura in cui la realizzazione di tali piani possa migliorare la situazione e se siano attribuibili a specifiche circostanze
3. Valutazione delle previsioni dei Flussi di cassa: attendibilità delle assunzioni e che le previsioni siano adeguatamente supportate

## LA CONTINUITA' AZIENDALE – ISA ITALIA 570

Indicatori finanziari:

- **Situazione di deficit patrimoniale o CCN negativo**
- Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure una eccessiva **dipendenza da prestiti a breve per finanziare attività a lungo termine;**
- **Indizi di cessazione del sostegno da parte dei creditori**
- **Bilanci storici o prospettici che mostrano Flussi di cassa negativi**
- Indicatori economici e finanziari negativi
- Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa
- Difficoltà nel pagamento dei dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione dei dividendi
- **Incapacità di pagare i debiti alla scadenza**
- **Incapacità di rispettare le clausole dei prestiti**
- ....



## LA CONTINUITA' AZIENDALE – ISA ITALIA 570

Indicatori gestionali:

- Intenzione della Direzione di liquidare o cessare l'attività
- Perdita di membri della Direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione
- Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti
- Difficoltà con il personale
- Scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti
- Comparsa di concorrenti di grandi successo
- .....

## LA CONTINUITA' AZIENDALE – ISA ITALIA 570

Altri indicatori:

- **Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali**
- Procedimenti legali che in caso di soccombenza possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte
- Modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche di governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa
- Eventi catastrofici contro i quali non vi è stata stipulata una polizza assicurativa o con massimali insufficienti
- .....

# Verifica della continuità con riflessi sul bilancio

Le indicazioni del documento OIC 11 devono essere coordinate con i principi di revisione

/ Raffaele MARCELLO

*Pubblichiamo l'intervento di Raffaele Marcello, Consigliere CNDCEC con delega alla revisione legale e ai principi contabili e di valutazione.*

In questo periodo dell'anno, in cui si susseguono le assemblee per l'approvazione dei bilanci, non sembra sbagliato esprimere alcune considerazioni di sintesi sui riflessi derivanti dagli elementi di novità contenuti nel documento OIC 11 pubblicato nella sua versione definitiva il 23 marzo scorso.

In particolare, è stato (giustamente) oggetto di attenzione il delicato tema della verifica della continuità aziendale e delle ricadute sul bilancio derivanti dall'eventuale **incertezza futura** sulla capacità dell'impresa di essere operativa. Si rileva, peraltro, che le disposizioni sul *going concern* sono le uniche previsioni dell'OIC 11 a trovare applicazione già a partire dai bilanci 2017.

Il codice civile dispone che nella normalità dei casi il bilancio è preparato assumendo l'esistenza della continuità aziendale. Se, quindi, il bilancio non effettua alcuna considerazione in materia, si deve presupporre che la società sia destinata ad essere operativa nel prevedibile futuro.

Il principio contabile specifica che gli amministratori devono effettuare una valutazione sul tema e che, nel caso in cui siano identificate significative incertezze in merito alla capacità di operatività futura, la **Nota integrativa** fornisce le informazioni sui fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze identificate, i piani aziendali, nonché le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute.

Esiste, poi, la possibilità che l'analisi effettuata porti la direzione aziendale a concludere che non vi sono **"ragionevoli alternative"** alla cessazione dell'attività", pur in assenza, ai sensi dell'art. 2485 c.c., dell'accertamento di una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c. In tal caso, l'OIC 11 prevede che il bilancio sia predisposto nella prospettiva della continuità aziendale, anche se il limitato orizzonte temporale può portare, caso per caso, a considerare i riflessi di tale condizione sull'adozione delle norme contabili.

Il principio riporta alcuni esempi che potrebbero richiedere un esame particolare, come, per tutti, l'analisi della vita utile e la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni, nonché la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate.

La Nota integrativa dovrà descrivere tali circostanze. L'ultimo "stadio" (in negativo) della valutazione della capacità di operare si ha con l'**accertamento** da parte degli amministratori di una delle sopra menzionate cause di scioglimento. Qualora ciò si verifichi, il bilancio non è più redatto

nella prospettiva della continuità aziendale, pur continuando ad applicare i **criteri di funzionamento**.

I criteri del codice civile e dei principi contabili sono applicati, tuttavia, tenendo conto dell'ancora più limitato periodo temporale residuo.

In sintesi, come affermato nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte, "l'adozione di criteri di liquidazione non è consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria".

Vorrei esprimere, ancora, alcune considerazioni di prospettiva e altre evidenze di coordinamento tra le norme esistenti, presenti e future.

Anzitutto, il lavoro, a mio parere positivo, sul tema deve ancora essere completato.

In particolare, mi riferisco al **coordinamento necessario** con le disposizioni contenute nell'OIC 5 (Bilanci di liquidazione), che dovrebbe essere ri-esaminato per verificarne la coerenza, posto che la liquidazione costituisce la naturale prosecuzione dell'accertamento di una causa di scioglimento.

Si suppone, poi, che le informazioni della Nota integrativa possano dover essere arricchite e/o richiamate nella Relazione sulla gestione – allegato al bilancio su cui anche CNDCEC e Confindustria produrranno un contributo – almeno per quanto attiene all'analisi dei **"principali rischi e incertezze"**, nonché alla "evoluzione prevedibile della gestione". Gli "indicatori di risultato finanziari" potranno fornire ulteriori considerazioni sullo stato di salute aziendale e sulla genesi della situazione esistente.

Queste indicazioni non sono fornite dai principi OIC, che si occupano esclusivamente delle informazioni che costituiscono parte integrante del bilancio.

Da altra prospettiva, l'OIC 11 dovrà essere letto in coordinamento con altre disposizioni tecniche sul tema.

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 (Continuità aziendale), per esempio, richiede ai revisori di apprezzare la valutazione degli amministratori in merito alla continuità aziendale. Tale valutazione deve coprire un periodo **almeno pari a dodici mesi** dalla data di riferimento del bilancio.

Per altro verso, la legge delega 155/2017 prevede anche che si disciplinino "l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi".

Non c'è dubbio che la verifica del *going concern* – richiedendo, in ogni caso, uno sforzo di analisi prospettica – risulta per propria natura coperta da una inevitabile dose di **discrezionalità**. Importante è, quindi, la raccolta dei dati e delle informazioni che consentano, in linea con una appropriata applicazione delle norme tecniche, di produrre un giudizio e considerazioni che siano quanto più possibile ragionevoli.

il revisore verifica se la direzione ha effettuato una valutazione sulla continuità aziendale

si

no

nel caso in cui lo abbia fatto, discute con la direzione e stabilisce se quest'ultima ha individuato eventi o circostanze che pongono dubbi significativi sulla continuità aziendale

Utilizzo indicatori


nel caso in cui non lo abbia fatto, discute con la direzione su quali basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale e indaga presso la direzione se esistono eventi o circostanze che pongono dubbi significativi sulla continuità aziendale


non emergono eventi o circostanze che mettono in dubbio la continuità aziendale

emergono eventi o circostanze che mettono in dubbio la continuità aziendale

Esiste il presupposto della continuità aziendale

Procedure aggiuntive





**PROGRAMMA DI LAVORO**

Analisi dei piani d'azione futuri della direzione che si basano sulla valutazione della continuità aziendale effettuata dalla stessa

Raccolta degli elementi probativi sufficienti ed appropriati per confermare l'eventuale presenza di una incertezza significativa in relazione alla continuità aziendale

Raccolta degli elementi probativi sufficienti ed appropriati in relazione alla fattibilità dei piani della direzione

Verificare se si sono verificati ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione

Richiedere alla direzione delle attestazioni scritte relative ai piani d'azione futuri

Discussione con la direzione in merito ai cash flow, alla redditività e ad altri dati previsionali pertinenti

Discussione con la direzione in merito agli ultimi bilanci intermedi disponibili

Analisi delle caratteristiche dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze

Analisi dei verbali e delle bozze dei verbali non ancora allibrati delle assemblee degli azionisti, dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e degli organi responsabili delle attività di governance ed eventualmente di altri organi rilevanti al fine di constatare se vi siano riferimenti ad indicatori di difficoltà finanziaria

Verifica attraverso i legali dell'impresa della eventuale esistenza di cause e altre pretese di terzi e sulla ragionevolezza della valutazione della direzione circa il loro esito e la stima dei relativi effetti economico-finanziari

Analisi dell'effettiva esecutività di eventuali accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario da parti correlate o da terzi

Analisi degli eventi successivi che potrebbero impattare sulla capacità dell'impresa di mantenersi in funzionamento




**DOT  
COM**

# **Valutazione degli adeguati assetti organizzativi e indici di allerta**

**OPEN Dot Com Spa**

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

## VERIFICA ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI AMMINISTRATIVI E CONTABILI





## VERIFICA ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

### ASSETTO ORGANIZZATIVO:

È costituito dalla struttura (distribuzione dei compiti e delle mansioni) e dai sistemi operativi che guidano il comportamento delle persone che fanno parte di una organizzazione

Le variabili che entrano in gioco nella definizione dell'assetto organizzativo sono:

- **Struttura**: criteri di divisione tecnica e professionale del lavoro
- **Meccanismi operativi**: processi che fanno funzionare l'organizzazione producendo stimoli al comportamento
- **Potere**: capacità di influenzare i comportamenti nelle relazioni gerarchiche ed orizzontali

## Verifica adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

L'organo di controllo verifica se l'assetto organizzativo è in grado di:

1. Individuare in maniera chiara e precisa le **funzioni, i compiti e le responsabilità**
2. Garantire che l'attività decisionale e direttiva della Società sia effettivamente esercitata dai soggetti ai quali sono **attribuiti i relativi poteri**
3. Prevedere ed applicare procedure volte ad assicurare la presenza di **personale competente** a svolgere le funzioni ad esso assegnate
4. Mantenere costante **l'aggiornamento delle direttive e delle procedure aziendali** e la loro diffusione tra il personale dipendente
5. Mantenere un adeguato sistema di **Information Technology**
6. Mantenere integro il **patrimonio aziendale**

## VERIFICA ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Secondo le norme di comportamento delle società quotate (documento CNDCEC 28 Febbraio 2018) per assetto organizzativo si intende il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità.


### Analisi:

- **Deleghe**
- **Organigramma**
- **Mansionari**
- **Procedure aziendali** (scritte o non)
- **Controlli interni ed esterni** (controllo di gestione, Odv, 231/01, SOX ma anche controlli del consulente fiscale)




## VERIFICA ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI AMMINISTRATIVI E CONTABILI – ARTICOLO 2

L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086c.c.,  ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

L'imprenditore, che operi informa societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

## ORGANI DI CONTROLLO NELLE SPA



## IL COINVOLGIMENTO DEL REVISORE NELLE PROCEDURE DI ALLERTA - CHI SCEGLIERE

### COSTI E OPPORTUNITA' A CONFRONTO (ART. 2477 C.C.):

**CONTROLLO  
CONTABILE**


**VIGILANZA**

**INDIVIDUALE** REVISORE UNICO

SINDACO UNICO

**COLLEGIALE** SOCIETA' DI  
REVISIONE

COLLEGIO SINDACALE



## POTERI E DOVERI PER SINDACI E REVISORI

Gli organi di controllo, alla luce della riforma sulla crisi d'impresa dettata dal D.Lgs. 14/2019, assumono nuovi e gravosi obblighi finalizzati ad individuare sintomi di crisi:

- i sindaci hanno la possibilità (dovere) di denunciare al tribunale competente eventuali gravi irregolarità degli amministratori (dal 16.3.2019);
- sia l'organo di controllo che il revisore saranno chiamati a valutare, ognuno nell'ambito delle proprie funzioni, che l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato a segnalare all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi (dal 15.8.2020);
- detti organi devono attivare le procedure di allerta, in primo luogo nei confronti de Cda ed in caso di inerzia di quest'ultimo, dell'Ocri. La mancata di attivazione della procedura potrà evidentemente originare specifiche responsabilità, civili e penali sull'organo di controllo e sul revisore;
- l'organo di controllo può, al verificarsi dei relativi presupposti, chiedere autonomamente la liquidazione giudiziale della società. ....

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Art. 14, co. 1 e 2, CCII | Obblighi di segnalazione dei fondati indizi di crisi al CdA e successivamente (in caso di inerzia degli amministratori) all'Ocri.   |
| Art. 14, co. 3, CCII     | La comunicazione tempestiva dell'Oicri costituisce causa di esonero delle responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni poste in essere dall'organo amministrativo dopo la segnalazione dell'Ocri. |
| Art. 14, co. 4, CCII     | Ricevono dalle banche ed altri intermediari finanziari le comunicazioni che essi fanno alle società in merito alle variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti (solo i sindaci).   |
| Art. 2477 c.c.           | Possono denunciare gli amministratori delle Srl al tribunale per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. (solo i sindaci, già dal 16.3.2019).  |
| Art. 37, co. 2, CCII     | Possono proporre autonomamente domanda di liquidazione giudiziale delle società (solo i sindaci).   |




## IL COINVOLGIMENTO DEL REVISORE NELLE PROCEDURE DI ALLERTA - D.Lgs 14/2019 Art. 14


Gli organi di controllo societari, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di:

- verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative:
  - se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato;
  - se sussiste l'equilibrio economico finanziario e
  - quale è il prevedibile andamento della gestione
- segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi

## IL QUADRO DEGLI INDICATORI NELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI



## Sequenza dei quattro stadi che conducono alla crisi



## **ALCUNE CONSIDERAZIONI**

Definire non attendibile o non disponibile il DSCR nelle nano imprese è accettabile.

Definire non attendibile o non disponibile il DSCR nelle società medie (o con un fatturato di superiore a 10 milioni) come si riflette sull'adeguatezza del sistema organizzativo e contabile?

## DEBT SERVICE COVER RATIO (DSCR)

Preliminarmente va ricordato che l'utilizzo del DSCR come indice ai fini del presente documento è ammesso a condizione che gli organi di controllo non ritengano inaffidabili i dati assunti per il calcolo, secondo il proprio giudizio professionale, a partire dal budget di tesoreria usato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti. Per il calcolo del DSCR possono essere alternativamente seguiti due approcci basati su budget di tesoreria.

## DEBT SERVICE COVER RATIO (DSCR)

### 1° approccio.

Il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall'impresa, che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi.

Da tale budget si ricavano il numeratore e il denominatore dell'indice:

1. al denominatore si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori). Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi.
2. al numeratore si sommano tutte le risorse disponibili per il suddetto servizio al debito, dati dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti posti al denominatore.

## DEBT SERVICE COVER RATIO (DSCR)

### 2° approccio.

Il calcolo è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi.

Al numeratore, costituito dai flussi al servizio del debito, vanno inseriti:

1. i flussi operativi al servizio del debito. Essi corrispondono al *free cash flow from operations* (FCFO) dei sei mesi successivi, determinato sulla base dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa applicando il principio OIC 10 (§§ da 26 a 31), deducendo da essi i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti (§§ da 32 a 37 dell'OIC 10). A tal fine non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui alle lett. e) e f) ovvero debiti fiscali o contributivi e debiti vs fornitori con ritardi nel pagamento;
2. le disponibilità liquide iniziali;
3. le linee di credito disponibili che possono essere usate nell'orizzonte temporale di riferimento. Con riferimento alle linee autoliquidanti esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono '*anticipabili*'.

## DEBT SERVICE COVER RATIO (DSCR)

Il denominatore corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi o può essere ampliata alla durata residua dell'esercizio se maggiore di 6 mesi (numeratore e denominatore devono essere confrontabili). Esso è costituito da:

1. pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;
2. debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto ovvero oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi;
3. debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia. Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei sei mesi.

La scelta dei due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi.



## GLI INDICATORI

Settore	Soglie di allerta				
	ONERI FINANZIARI / RICAVI %	PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' BREVE) %	CASH FLOW / ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE+ TRIBUTARIO) / ATTIVO %
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	2.8	9.4	92.1	0.3	5.6
(B)ESTRAZIONE (C)MANIFATTURA (D)PROD.ENERGIA/GAS	3.0	7.6	93.7	0.5	4.9
(E) FORN. ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA/GAS	2.6	6.7	84.2	1.9	6.5
( F41)COSTRUZIONE DI EDIFICI	3.8	4.9	108.0	0.4	3.8
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTR. SPECIALIZZATE	2.8	5.3	101.1	1.4	5.3
(G45)COMMINGROSSOe DETTAUTOVEICOLI(G46) COMMINGROSSO(D) DISTRIB. ENERGIA/GAS	2.1	6.3	101.4	0.6	2.9
(G47) COMM DETTAGLIO (I56) BAR e RISTORANTI	1.5	4.2	89.8	1.0	7.8
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	1.5	4.1	86.0	1.4	10.2
( JMN)SERVIZI ALLE IMPRESE	1.8	5.2	95.4	1.7	11.9
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	2.7	2.3	69.8	0.5	14.6

Indicatore	Area gestionale	Numeratore	Denominatore
ONERI FINANZIARI/RICAVI%	SOSTENIBILITÀ ONERI FINANZIARI	Include gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art.2425 cod.civ. (ad esempio, interessi passivi su mutui, sconti finanziari passivi)	Include i ricavi netti, ovvero la voce A.1 Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 cod.civ. e, per le società con produzione pluriennale, la voce A.3 Variazione lavori in corso
PATRIMONIO NETTO/DEBITI TOTALI%	ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	Il Patrimonio netto è costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo art.2424 cod.civ., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati sull'utile di esercizio.	I debiti totali sono costituiti da tutti i debiti (voce D passivo) di natura commerciale, finanziaria e diversa e dai ratei e risconti passivi (voce E).
LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE / PASSIVITA' BREVE)%	EQUILIBRIO FINANZIARIO	L'attivo a breve termine è la somma delle voci dell'attivo circolante (voce C) esigibili entro esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D)	È costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).
CASH FLOW / ATTIVO %	REDDITIVITÀ	Il cash flow è rappresentato dall'utile (perdita) di esercizio <u>più</u> i costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi) <u>meno</u> i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate)	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.
(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO)/ATTIVO %	ALTRI INDICI DI INDEBITAMENTO	L'Indebitamento Tributario è rappresentato dai debiti tributari (voce D.12) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; l'Indebitamento Previdenziale è costituito dai debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (voce D.13) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo.	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.

Indicatore	Area gestionale	Verso atteso (positivo / negativo)	Numeratore	Denominatore
ONERI FINANZIARI / RICAVI %	SOSTENIBILITA' ONERI FINANZIARI	negativo	Include gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art.2425 cod.civ. (ad esempio, interessi passivi su mutui, sconti finanziari passivi).	Include i ricavi netti, ovvero la voce A.1 Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 cod.civ. e, per le società con produzione pluriennale, la voce A.3 Variazione lavori in corso
PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	positivo	Il Patrimonio netto è costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo art.2424 cod.civ., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberate sull'utile di esercizio.	I debiti totali sono costituiti da tutti i debiti (voce D passivo) di natura commerciale, finanziaria e diversa e dai ratei e risconti passivi (voce E).
LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE / PASSIVITA' BREVE) %	EQUILIBRIO FINANZIARIO	positivo	L'attivo a breve termine è la somma delle voci dell'attivo circolante (voce C) esigibili entro esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D)	È costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).
CASH FLOW / ATTIVO %	REDDITIVITA'	positivo	Il cash flow è rappresentato dall'utile (perdita) di esercizio <u>più</u> i costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi) <u>meno</u> i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate)	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.
(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO) / ATTIVO %	ALTRI INDICI DI INDEBITAMENTO	negativo	L'Indebitamento Tributario è rappresentato dai debiti tributari (voce D.12) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; l'Indebitamento Previdenziale è costituito dai debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (voce D.13) esigibili entro e	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.

- **ONERI FINANZIARI / RICAVI \*100:**
  - Numeratore > 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta ACCESO
  - Numeratore = 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta SPENTO
  
- **PAT. NETTO / DEBITI TOTALI \*100**
  - Numeratore > 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta SPENTO
  - Numeratore = 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta ACCESO
  
- **LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (attività a breve termine / passività a breve termine) \* 100**
  - Numeratore > 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta SPENTO
  - Numeratore = 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta ACCESO
  
- **CASH FLOW /ATTIVO \*100**
  - Numeratore > 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta SPENTO
  - Numeratore = 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta ACCESO
  
- **INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO / ATTIVO \*100**
  - Numeratore > 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta ACCESO
  - Numeratore = 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta SPENTO



**DOT  
COM**

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**Per informazioni di carattere generale: [info@opendotcom.it](mailto:info@opendotcom.it)**

**Per quesiti relativi al software PSR: [psr@opendotcom.it](mailto:psr@opendotcom.it)**

**Sito: [www.opendotcom.it](http://www.opendotcom.it)**

**OPEN Dot Com Spa**

**Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**